

DECRETO AMMINISTRATORE UNICO N. 15 del 20/11/2025

L'Amministratore Unico dell'ASP

VISTO il provvedimento redatto dalla Direzione relativo a:

“Regolamento interno sulle procedure sotto soglia per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e del Sopra soglia comunitaria (D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici)” allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RICHIAMATA la normativa generale di ordinamento e disciplina delle Aziende di Servizi alla persona ed in particolare:

- D.lgs. 241/90
- D.lgs. 207/2001
- L.R. 2/2003
- Lo Statuto dell'ASP
- Il Regolamento che disciplina gli uffici e servizi dell'ASP;

ESAMINATO il testo del suddetto documento che risulta nei suoi contenuti conforme alla normativa vigente;

RITENUTA opportuna la sua approvazione per le ragioni in esso espresse;

CONSIDERATO inoltre che non sussistono vizi od impedimenti di alcuna natura che ne possano impedire l'esecutività;

DECRETA

1. DI APPROVARE l'allegato testo di provvedimento che viene classificato con la numerazione e datazione come da intitolazione;
2. DI DARE ATTO che il presente atto diviene esecutivo con l'apposizione della firma attestante l'approvazione del medesimo;
3. DI TRASMETTERE il presente atto al competente ufficio per la sua pubblicazione, trasmissione agli eventuali soggetti interessati e conservazione a norma delle norme vigenti.

F.to Digitalmente da



L'Amministratore Unico
Santi Marinella / InfoCamere S.C.p.A.

**OGGETTO: Regolamento interno sulle procedure sotto soglia per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e del Sopra soglia comunitaria
(D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici")**

L'AMMINISTRATORE UNICO

Visto il D.Lgs. nr. 36/2023, che stabilisce che le Amministrazioni pubbliche nella predisposizione di attività di acquisizione di Lavori, beni e servizi attua i **principi** del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato e gli ulteriori principi generali stabiliti dagli articoli da 5 a 11 del Codice. Inoltre definisce la disciplina di dettaglio ulteriore rispetto a quanto stabilito dagli articoli da 48 a 55 del Codice e dall'Allegato II.1 del medesimo Codice, e mira ad assicurare la **massima tempestività e semplificazione** delle procedure di affidamento e i principi di efficacia, efficienza, economicità, legalità e trasparenza;

Dato atto che è necessario predisporre un Regolamento che disciplini le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie eurounitarie vigenti, ai sensi degli articoli 48 e ss. del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici" in attuazione dell'art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78 (di seguito "Codice"); oltre che le gare sopra le soglie eurounitarie vigenti;

Considerato che il regolamento **attua** quanto previsto dagli articoli da 48 a 55 e dall'Allegato II.1 al Codice, in relazione a:

- a) disciplina di dettaglio delle procedure sotto soglia in relazione all'assetto organizzativo e funzionale della stazione appaltante;
- b) suddivisione in fasce di importo ai fini dell'applicazione del principio di rotazione (art. 49, co. 3, del Codice);
- c) le modalità di conduzione delle indagini di mercato;
- d) le modalità di costituzione e revisione dell'elenco degli operatori economici;
- e) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.

Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

I contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano:

- i principi e le disposizioni del Codice, se non derogate dalle norme speciali per i contratti sotto soglia di cui agli articoli da 48 a 54 del medesimo Codice;
- le disposizioni extracodicistiche applicabili (T.U. sicurezza, *spending review*, anticorruzione e trasparenza, norme speciali per l'attuazione del PNRR, ecc.);
- l'allegato II.1 al Codice recante la disciplina di dettaglio relativa a "*Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea*";
- le disposizioni integrative del regolamento interno;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 e il Codice di comportamento dei dipendenti approvato da questa stazione appaltante Approvato dal Consiglio di

Amministrazione con deliberazione n. 2016/30 del 12/04/2016 e aggiornato con deliberazione n. 2023/63 del 24/10/2023.

Dato atto che: quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei contratti pubblici e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione, esso versa in situazione conflitto di interessi ed è tenuto a darne comunicazione al RUP o al referente servizio appalti e, sulla base della decisione da quest'ultimo adottata, si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione. Il RUP o il Responsabile della fase di affidamento deve sempre dichiarare l'assenza di conflitto di interessi nella decisione a contrarre o di aggiudicazione (Comunicato del Presidente ANAC del 11.01.2023).

Dato atto che il Regolamento interno sulle procedure sotto soglia per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e del Sopra soglia comunitaria dell'Asp Magiera Ansaloni, allegato alla presente deliberazione, è redatto prendendo a riferimento lo schema tipo sopra richiamato;

Ritenuto, pertanto, di approvare il Regolamento interno sulle procedure sotto soglia per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e del Sopra soglia comunitaria, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

Atteso che il presente provvedimento deve essere pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale ed inviato al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

DECRETA

1) di approvare il Regolamento interno sulle procedure sotto soglia per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e del Sopra soglia comunitaria allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e composto al momento dai seguenti documenti sopra richiamati;

2) di dare mandato agli uffici competenti di sovrintendere alla pubblicazione del Regolamento interno sulle procedure sotto soglia per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e del Sopra soglia comunitaria nella Sezione Amministrazione Trasparente sul sito Internet istituzionale, all'invio al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e alle successive attività di monitoraggio.

Regolamento interno sulle procedure sotto soglia per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e del Sopra soglia comunitaria

(D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici")

Art. 1

Finalità, ambito applicativo e principi generali

1.1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie eurounitarie vigenti, ai sensi degli articoli 48 e ss. del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici" in attuazione dell'art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78 (di seguito "Codice"); oltre che le gare sopra le soglie eurounitarie vigenti.

1.2. Il presente regolamento attua i **principi** del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato e gli ulteriori principi generali stabiliti dagli articoli da 5 a 11 del Codice. Esso definisce la disciplina di dettaglio ulteriore rispetto a quanto stabilito dagli articoli da 48 a 55 del Codice e dall'Allegato II.1 del medesimo Codice, e mira ad assicurare la **massima tempestività e semplificazione** delle procedure di affidamento e i principi di efficacia, efficienza, economicità, legalità e trasparenza.

1.3. Il presente regolamento **attua** quanto previsto dagli articoli da 48 a 55 e dall'Allegato II.1 al Codice, in relazione a:

- a) disciplina di dettaglio delle procedure sotto soglia in relazione all'assetto organizzativo e funzionale della stazione appaltante;
- b) suddivisione in fasce di importo ai fini dell'applicazione del principio di rotazione (art. 49, co. 3, del Codice);
- c) le modalità di conduzione delle indagini di mercato;
- d) le modalità di costituzione e revisione dell'elenco degli operatori economici;
- e) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.

1.3. I riferimenti al **Responsabile unico di progetto** (nel prosieguo, RUP) contenuti nel presente regolamento si intendono estesi anche al Responsabile della fase di affidamento eventualmente nominato ai sensi dell'art. 15, co. 4, del Codice.

1.4. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

1.5. Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano:

- i principi e le disposizioni del Codice, se non derogate dalle norme speciali per i contratti sotto soglia di cui agli articoli da 48 a 54 del medesimo Codice;
- le disposizioni extracodicistiche applicabili (T.U. sicurezza, *spending review*, anticorruzione e trasparenza, norme speciali per l'attuazione del PNRR, ecc.);

- l'allegato II.1 al Codice recante la disciplina di dettaglio relativa a "*Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea*";

- le disposizioni integrative del presente regolamento interno;

- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 e il Codice di comportamento dei dipendenti approvato da questa stazione appaltante Approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 2016/30 del 12/04/2016 e aggiornato con deliberazione n. 2023/63 del 24/10/2023.

1.7. Quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei contratti pubblici e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione, esso versa in situazione conflitto di interessi ed è tenuto a darne comunicazione al RUP o al referente servizio appalti e, sulla base della decisione da quest'ultimo adottata, si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione. Il RUP o il Responsabile della fase di affidamento deve sempre dichiarare l'assenza di conflitto di interessi nella decisione a contrarre o di aggiudicazione (Comunicato del Presidente ANAC del 11.01.2023).

Art. 2

Procedure di affidamento in relazione all'importo del contratto

2.1 Per importi inferiori a € 300,00, ci si rivolge alla cassa economale

2.2. Si procede all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee con le seguenti procedure:

a) **affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro,**

con le seguenti modalità:

a.1) anche senza consultazione di più operatori economici per importi inferiori a € 40.000;

a.2) previa consultazione di almeno 3 (*tre*) operatori economici, nel caso di:

- contratti con finanziamenti UE, nazionali o regionali,

- contratti di importo pari o superiori a € 40.000 e inferiori a 150.000 euro.

b) **affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro,**

con le seguenti modalità:

b.1) anche senza consultazione di più operatori economici per importi inferiori a €140.000

c) **procedura negoziata senza bando**, previa consultazione di almeno **cinque** operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per **i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;**

d) **procedura negoziata senza bando**, previa consultazione di almeno **dieci** operatori economici, ove esistenti, per **lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie europee**, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie di scelta del contraente, previa adeguata motivazione;

e) **procedura negoziata senza bando**, previa consultazione di almeno **cinque** operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di **servizi e forniture**, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di **importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie europee**.

2.3. In presenza dei presupposti previsti dall'art. 76 del Codice è possibile avviare la **procedura negoziata senza bando** prevista in tale disposizione anche per contratti sotto-soglia.

2.4. Per lavori e servizi di manutenzione, forniture e servizi standardizzati, ovvero per esigenze ripetitive e ricorrenti, è consigliabile ricorrere alla figura dell'**accordo quadro** nel rispetto delle procedure previste al comma 1 del presente articolo.

2.5. Gli **elenchi** e le **indagini di mercato** sono gestiti con le modalità previste nell'allegato II.1. al Codice e negli articoli 6 e 7 del presente regolamento. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate nella decisione a contrarre.

2.6. Le procedure negoziate senza bando devono essere concluse, ai sensi dell'Allegato I.3 del Codice entro i seguenti **termini**:

a) nel caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita: **quattro mesi** dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta;

b) nel caso di adozione del criterio del minor prezzo: **tre mesi** dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta.

I termini non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo. Ove la stazione appaltante o l'ente concedente debba effettuare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopraindicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di 3 mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal responsabile di procedimento, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori 3 mesi.

2.7. Il RUP assicura i **principi di massima semplificazione e tempestività** delle procedure sotto soglia, limitando gli oneri documentali a carico degli operatori economici nella misura strettamente necessaria, garantendo al contempo la massima applicazione del soccorso istruttorio e procedimentale al fine di evitare esclusioni dalla procedura per ragioni meramente formali.

2.8. La **pendenza di un contenzioso non può giustificare la sospensione** della procedura o dell'aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante, da esercitarsi da parte del dirigente competente.

Affidamento diretto

3.1. L'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. d), dell'Allegato I.1. al Codice, consiste *"nell'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi previsti dal Codice"*.

3.2. Nell'affidamento diretto, a norma dell'art. 50, co. 1, lett. a) e b), del Codice, devono essere scelti soggetti in possesso di documentate **esperienze pregresse idonee** all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

3.3. Al fine della **verifica del possesso di esperienze pregresse** idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il RUP, in relazione all'oggetto del contratto:

- a) per forniture e servizi standardizzati offerti da operatori economici di notoria fama nazionale o internazionale e di comprovata affidabilità, può ritenere implicito tale requisito ovvero acquisire informazioni nel profilo aziendale dell'operatore economico presente sul proprio sito internet;
- b) per servizi e prestazioni intellettuali, può richiedere all'operatore economico da consultare un *curriculum* a corredo del preventivo;
- c) per servizi e forniture che richiedono un'adeguata capacità tecnico-professionale, può richiedere il possesso dei requisiti di cui all'art. 100 del Codice;
- c) per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, richiede la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 28 dell'Allegato II.12 al Codice, ovvero il possesso di adeguata attestazione SOA.

3.4. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite **decisione a contrarre semplificata** ai sensi dell'art. 17, co. 2, del Codice, la quale individua:

- a) l'interesse pubblico che si intende perseguire;
- b) l'assenza di interesse transfrontaliero certo del contratto oggetto di affidamento;
- c) l'oggetto (anche mediante approvazione dello schema di contratto e del capitolato d'oneri);
- d) l'importo a base di affidamento e le eventuali opzioni o rinnovi;
- e) il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta (come indicato nel successivo punto 3.5);
- f) il possesso dei requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- g) l'assenza di conflitto di interessi di cui all'art. 16 del Codice, previa acquisizione agli atti del procedimento della dichiarazione del RUP e degli eventuali Responsabili di fase.

3.5. Nel caso di **affidamento diretto senza previa consultazione** di operatori economici, la decisione di contrarre individua le ragioni della scelta del contraente, dando conto:

- a) della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare;
- b) di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario;
- c) della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione: a tal fine, la stazione appaltante può ricorrere, ove i dati siano attendibili e aggiornati, alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe, o all'analisi dei prezzi praticati ad altre Amministrazioni;
- d) del rispetto del principio di rotazione (come disciplinato all'art. 5 del presente regolamento).

3.6. Per **affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro**, nella determinazione dirigenziale, la motivazione della scelta del contraente può essere espressa in forma sintetica, richiamando il presente regolamento nella decisione a contrarre di cui al punto 3.4.

3.7. L'**affidamento diretto previa consultazione** di operatori economici non implica l'esperimento di una gara in senso stretto né l'applicazione di criteri di aggiudicazione in senso tecnico e l'individuazione del miglior contraente rimane discrezionale, pur dovendosi rispettare i principi generali e l'obbligo di motivazione sulle ragioni della scelta.

3.8. Il RUP individua gli operatori economici da consultare tramite gli elenchi aperti di cui all'art. 7 del presente regolamento, ove costituiti, ovvero anche mediante **indagini di mercato**, con le modalità di cui all'art. 6 del presente regolamento.

3.9. Nel caso di consultazione di più operatori economici e valutazione informale dei preventivi/offerte sulla base del **miglior rapporto qualità-prezzo**:

- a) il RUP è tenuto ad individuare nella lettera di invito/interpello, almeno per ordine di importanza, gli elementi qualitativi ed economici che saranno oggetto di valutazione, fatta salva l'eventuale facoltà di prevedere anche i pesi ponderali e i criteri motivazionali tipici del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- b) il RUP, nella scelta del contraente, può valorizzare, avuto riguardo all'oggetto del contratto e in particolare per le prestazioni intellettuali, anche l'esperienza pregressa in prestazioni identiche o analoghe;
- c) non sussiste l'obbligo di nominare la commissione giudicatrice di cui all'art. 51 del Codice, laddove il RUP sia in possesso delle competenze tecniche minime per formulare un giudizio adeguato.
- d) il RUP è tenuto a motivare la scelta dell'affidatario illustrando compiutamente l'iter logico seguito per individuare il miglior preventivo/offerta.

3.10. Nel caso di consultazione di più operatori economici e valutazione informale dei preventivi/offerte sulla base del **minor prezzo**:

- a) anche in presenza di almeno cinque preventivi/offerte, ai sensi dell'art. 54, co. 2, Il periodo, non si procede all'esclusione automatica delle offerte anomale.
- b) non sussiste l'obbligo di nominare un seggio di gara e il RUP procede alla valutazione dei preventivi/offerte appena acquisiti.

3.11. In presenza di preventivi/offerta ritenuti dal RUP, eccessivamente bassi o anomali rispetto alla qualità della prestazione offerta, questo può sempre richiedere **spiegazioni**, garantendo la massima semplificazione e rapidità del contraddittorio. In ogni caso non è possibile affidare il contratto laddove, per i servizi ad alta intensità di manodopera e per i lavori, il preventivo/offerta non consenta di garantire i trattamenti minimi inderogabili previsti dai contratti collettivi applicati dall'operatore economico e coerenti.

3.12. Il RUP può sempre **negoziare** i preventivi/offerte inizialmente acquisiti nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza. La facoltà di rinegoziazione deve essere di regola prevista nella lettera di invito. Laddove nel corso della negoziazione con uno o più operatori economici, il RUP si avvede dell'esigenza di modificare sostanzialmente l'oggetto del contratto e il contenuto delle prestazioni, richiede di regola un nuovo preventivo/offerta a tutti i soggetti inizialmente interpellati sul nuovo oggetto del contratto.

3.13. L'affidamento diretto può avvenire sul **MePA, SATER e ExtranetPA** mediante le funzionalità:

- a) Ordine diretto di acquisto (ODA)
- b) Trattativa Diretta (TD) per l'affidamento senza previa consultazione di operatori economici;
- c) Confronto di preventivi per l'affidamento previa consultazione di operatori economici.

3.14. Negli affidamenti diretti, ai sensi dell'art. 53, co. 1, del Codice, non viene mai richiesta la **garanzia provvisoria** a corredo dei preventivi/offerte. Il RUP può non richiedere la **garanzia definitiva**, motivando nella decisione a contrarre o di affidamento, avuto riguardo, tra l'altro:

- a) alla notoria affidabilità del contraente;
- b) all'assenza di rischi significativi di patologie nell'esecuzione del contratto;
- c) all'esecuzione istantanea del contratto;
- d) per i contratti di importo inferiore a € 40.000

Quando richiesta, la **garanzia definitiva**, ai sensi dell'art. 53, co. 4, del Codice, è pari al 5% dell'importo contrattuale.

3.15. Negli affidamenti diretti, la **verifica sul possesso dei requisiti** viene operata con le seguenti modalità:

a) per **contratti di importo inferiore a 40.000 euro**, gli operatori economici attestano, ai sensi dell'art. 52 del Codice, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti (DGUE). La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, previo sorteggio di un campione individuato con modalità 1 ogni 10 affidamenti in ordine temporale progressivo. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 8 del presente regolamento.

b) per **contratti di importo pari o superiori a 40.000 euro e inferiori a 150.000 euro per lavori e a 140.000 euro per servizi e forniture**, il RUP (o il Responsabile della fase di affidamento) procedono alle verifiche attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).

3.16. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere **all'esecuzione anticipata del contratto**; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 209/2024 che apporta una modifica all'articolo 99 del codice, **introducendo il comma 3-bis**, è consentita l'aggiudicazione immediata in caso di **malfunzionamento del FVOE** o delle piattaforme collegate, a patto che siano trascorsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione e l'offerente abbia presentato un'autocertificazione conforme al D.P.R. 445/2000 attestante i requisiti e l'assenza di cause di esclusione.

3.17. Non trovano applicazione, ai sensi dell'art. 55 del Codice, i **termini dilatori** per la stipula del contratto.

3.18. La stipula del contratto avviene con le seguenti modalità:

- a) per **contratti di importo inferiore a € 40.000** fatta salva l'opportunità della scrittura privata con sottoscrizione digitale, è ammesso anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso

commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio Es. Stipule contrattuali tramite Mepa, Sater, ExtranetPA. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto. Ai sensi dell'Allegato I.4 al Codice, non trova applicazione l'imposta di bollo.

b) per **contratti di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiori a 150.000 euro per lavori e 140.000 euro per servizi e forniture**, mediante scrittura privata con firme digitali o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio Es. Stipule contrattuali tramite Mepa, Sater, ExtranetPA. Ai sensi dell'Allegato I.4 al Codice, trova applicazione l'imposta di bollo, pari a 40,00 euro, a carico del contraente.

3.19. Il RUP, conclusa la procedura di affidamento diretto, procede alla pubblicazione dell'**avviso sui risultati della procedura**, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante; l'avviso riporta gli elementi della decisione a contrarre semplificata di cui al punto 3.2 del presente articolo.

Art. 4

Procedura negoziata senza bando

4.1. La **procedura negoziata senza bando**, ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. d), dell'Allegato I.1. al Codice, consiste in quella procedura di affidamento in cui la stazione appaltante consulta gli operatori economici da essa scelti e negozia con uno o più di essi le condizioni del contratto.

4.2. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 14 del Codice sono individuati sulla base di **indagini di mercato** o tramite **elenchi di operatori economici**, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 del Codice e dell'art. 5 del presente regolamento.

4.3. Il RUP può motivare nella decisione di contrarre l'adozione di una procedura negoziata senza bando **di tipo "aperto"**, la quale si configura quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. La procedura negoziata di tipo aperto avviene mediante:

- a) la pubblicazione di un avviso di indagine di mercato, di regola per almeno quindici giorni,
- b) l'invito rivolto a tutti i candidati che abbiano manifestato l'interesse nei termini stabiliti nell'avviso e abbiano almeno autodichiarato il possesso dei requisiti richiesti.

In tal caso, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del Codice **non trova applicazione il principio di rotazione** e il contraente uscente e i candidati già invitati nella precedente procedura potranno partecipare e presentare l'offerta.

4.4. Nel caso di procedure negoziate di tipo aperto con una partecipazione superiore a 11 operatori economici, al fine di garantire la massima tempestività e semplificazione della procedura di affidamento, è consentita l'applicazione della **"inversione procedimentale"** di cui all'art. 107, co. 3, del Codice.

4.5. La procedura negoziata senza bando prende avvio con la **decisione a contrarre** (ovvero con atto equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante) che contiene:

- a) l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
- b) le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto;
- c) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
- d) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta; in caso di autovincolo a procedure ordinarie va motivata tale scelta ai sensi dell'art. 2.5 del presente regolamento;
- e) i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi;
- f) i criteri per la selezione degli operatori economici;
- g) i criteri di selezione delle offerte;
- h) le principali condizioni contrattuali;
- f) la motivazione in ordine all'eventuale deroga al principio di rotazione;
- g) la motivazione in ordine alla richiesta della garanzia provvisoria e dell'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva.

4.6. Nella procedura negoziata senza bando e nelle procedure ordinarie sotto-soglia, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione sulla base del **criterio** dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure, fatti salvi i contratti ad alta intensità di manodopera, del prezzo più basso.

4.7. Nel caso di aggiudicazione con **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**,

- a) trova applicazione l'art. 108 del Codice;
- b) il RUP propone la nomina della **commissione giudicatrice** di cui all'art. 93 del Codice;
- c) ai sensi dell'art. 51 del Codice, alla commissione giudicatrice **può partecipare il RUP**, anche in qualità di presidente.

4.8. Nel caso di aggiudicazione, con il **criterio del prezzo più basso**, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie europee si prevede negli atti di gara l'**esclusione automatica delle offerte che risultano anomale**, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Negli atti di gara il RUP indica, tenuto conto delle caratteristiche del contratto, il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2. In presenza di un numero inferiore di offerte ammesse il RUP può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

4.9. La facoltà di **negoziiazione** delle offerte deve essere prevista nella lettera di invito. Laddove nel corso della negoziazione con uno o più operatori economici, il RUP si avvede dell'esigenza di modificare sostanzialmente l'oggetto del contratto o il contenuto delle prestazioni, richiede di regola una nuova offerta a tutti gli operatori economici inizialmente interpellati sul nuovo oggetto del contratto. E' possibile prevedere nella lettera di invito che la rinegoziazione sarà avviata soltanto con il migliore offerente, come risultante dalla prima fase del confronto concorrenziale.

4.10. Nelle procedure negoziate senza bando e nelle procedure ordinarie sotto soglia, la stazione appaltante non richiede le **garanzie provvisorie** di cui all'art. 106 salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il

relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'art. 106.

4.11. In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la **garanzia definitiva** per l'esecuzione dei contratti oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5% dell'importo contrattuale.

Il RUP, ai fini della motivazione circa l'esonero della prestazione della garanzia definitiva, può valutare tra l'altro:

- a) la notoria affidabilità del contraente;
- b) l'assenza di rischi significativi di patologie nell'esecuzione del contratto;
- c) l'esecuzione istantanea del contratto

4.12. Il RUP, conclusa la procedura negoziata, procede alla pubblicazione dell'**avviso sui risultati della procedura**, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante; l'avviso riporta l'oggetto, l'importo, l'aggiudicatario e l'indicazione dei soggetti invitati.

Art. 5

Principio di rotazione

5.1. Il principio di rotazione, fatti salvi i casi di deroga e non applicazione del medesimo principio, comporta il divieto di affidamento o aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui **due consecutivi affidamenti** abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

5.2. Il principio di rotazione **non si applica** nel caso di procedure negoziate di tipo aperto (quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata), e nelle procedure ordinarie su bando o avviso.

5.3. Ai sensi dell'art. 49, co. 3, del Codice, ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, vengono stabilite le seguenti fasce in base al valore economico. Il principio di rotazione si applica nel caso in cui due consecutivi affidamenti rientrino nella stessa fascia di importo.

Per servizi e forniture:

- 1) fino a 5.000 euro;
- 2) da 5.001 euro fino a 39.999 euro;
- 3) da 40.000 euro fino a 139.999 euro;
- 4) da 140.000 euro fino a 214.999 euro
- 5) per i servizi sociali e assimilati di cui all'allegato XIV alla Direttiva 2014/24/UE: da 215.000 euro a 500.000 euro;
- 6) per i servizi sociali e assimilati di cui all'allegato XIV alla Direttiva 2014/24/UE: da 500.001 euro a 749.999 euro;

Per lavori

- 1) fino a 5.000 euro;

- 2) da 5.001 euro fino a 39.999 euro;
- 3) da 40.000 euro a 149.999 euro;
- 4) da 150.000 euro fino a 309.600 (classifica I incrementata di un quinto ex art. 61, co. 2, del DPR n. 207/2010);
- 5) da 309.601 euro fino a 619.200 euro (classifica II incrementata di un quinto ai sensi del DPR citato);
- 6) da 619.201 euro fino a 999.999 euro;
- 7) da 1 milione di euro fino a 3.098.400 euro (classifica III incrementata di un quinto ai sensi del DPR citato);
- 8) da 3.098.401 euro oltre

5.4. Il principio di rotazione può essere **derogato**, e pertanto il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto:

- a) per i contratti di importo inferiore a 5.000 euro;
- b) per i contratti di importo pari o superiori a 5.000 euro, in casi motivati con riferimento sia alla struttura del mercato, sia alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto.

Costituiscono legittime cause di deroga al principio di rotazione le fattispecie normative nelle quali il Codice consente un'eccezione al principio di concorrenza e ammette forme di affidamento diretto; tra queste si individuano, tra le altre:

- 1) unicità dell'operatore economico di cui all'art. 76, comma 2, lett. b), del Codice;
- 2) prestazioni supplementari di cui all'art. 120, comma 1, lett. b), del Codice;
- 3) forniture complementari di cui all'art. 76, comma 4, lett. b), del Codice;
- 4) urgenza estrema o somma urgenza, che non consente alcun indugio nell'esperimento di procedure concorrenziali ai sensi dell'art. 76, co. 7, del Codice.

Art. 6

Indagini di mercato

6.1. **L'indagine di mercato** è preordinata a conoscere gli operatori interessati da invitare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

6.2. Le **consultazioni preliminari di mercato** sono invece preordinate ad acquisire, da parte di operatori economici, esperti o altri soggetti idonei, di informazioni, consulenze, relazioni e ogni altra documentazione idonea, anche di natura tecnica, per predisporre gli atti di gara, ivi compresa la scelta delle procedure di gara, e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei relativi requisiti richiesti. La documentazione può essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di affidamento, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

6.3. Le indagini di mercato sono svolte secondo le seguenti modalità:

- a) per **contratti di importo inferiore a 5.000 euro**, il RUP, fatta salva l'opportunità di applicare le modalità di cui alle lett. b) e c), procede di regola con la massima informalità e tempestività nell'individuazione del contraente o degli operatori economici da interpellare, consultando gli operatori economici iscritti sul MePA, sui sistemi telematici regionali ovvero su altre piattaforme o mediante altre modalità alternative (es. Piattaforme di *e-procurement*)

b) per **contratti di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore a 140.000 euro per servizi e forniture e 150.000 euro per lavori**, il RUP, fatta salva l'opportunità di applicare le modalità di cui alla lett. c), procede preferibilmente mediante consultazione del MePA ovvero dei sistemi telematici regionali, e, in caso di inefficacia di tali modalità, mediante altri strumenti informativi;

c) per **contratti di importo pari o superiore a 140.000 euro per servizi e forniture e 150.000 euro per lavori e inferiori alle soglie di rilevanza europea**, il RUP procede di regola alla pubblicazione di un avviso di indagine di mercato, salvo i casi in cui tale pubblicazione non risulti efficace in relazione ai mercati di riferimento ovvero alle caratteristiche della prestazione, come nel caso di forniture standardizzate; i contenuti dell'avviso sono stabiliti al punto 6.5 e le modalità di pubblicazione sono definite al successivo punto 6.4. In ogni caso in cui si ritenga utile si può avvalere della convenzione attiva con la Provincia di Reggio Emilia che svolgerà la funzione di Centrale di committenza (SUA-Stazione unica appaltante).

6.4. Il RUP pubblica un avviso sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

6.5. **L'avviso di avvio dell'indagine di mercato** indica:

- a) il valore dell'affidamento,
- b) gli elementi essenziali del contratto,
- c) i requisiti di idoneità professionale,
- d) i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione,
- e) il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura,
- f) i criteri di selezione degli operatori economici,
- g) le modalità per comunicare con la stazione appaltante.

6.6. Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i **criteri utilizzati per la scelta degli operatori**. Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il RUP può individuare, tra gli altri, i seguenti criteri:

- a) complessiva esperienza maturata dall'operatore economico nella corretta esecuzione di contratti identici o analoghi per contenuto e importo nell'ultimo triennio;
- b) maggiore *rating* reputazionale, una volta reso operativo dall'ANAC ai sensi dell'art. 109 del Codice;
- c) complessiva idoneità alla corretta esecuzione del contratto oggetto di affidamento desumibile da caratteristiche delle prestazioni standardizzate offerte desumibili da cataloghi elettronici;
- d) assenza di annotazioni sul Casellario informatico presso l'ANAC.

6.7. Il **sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali** in cui il ricorso ai criteri di cui al secondo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella decisione a contrarre (o in atto equivalente) e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato. Rientrano in tale ipotesi, tra le altre, la partecipazione media verificata in precedenti procedure aventi ad oggetto contratti identici o analoghi per caratteristiche e importo, superiore a 30 operatori economici.

6.8. I **risultati delle indagini** sono formalizzati dalla stazione appaltante nella decisione a contrarre, con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 35 del Codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.

Art. 7

Elenchi aperti

7.1. In alternativa all'indagine di mercato, la stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da **elenchi** appositamente costituiti secondo le modalità indicate nelle seguenti disposizioni.

7.2. Gli elenchi sono costituiti sul portale ExtranetPa, L'avviso sull'esistenza degli elenchi aperti è pubblicato in modo continuo nella *homepage* del sito istituzionale e contiene il *link* alla pagina con le istruzioni agli operatori economici per presentare la domanda di iscrizione.

7.3. Per poter presentare la **domanda di iscrizione** all'elenco l'operatore economico dovrà registrarsi online sul portale ExtranetPa seguendo le istruzioni indicate nella piattaforma, tramite il link indicato nell'Avviso di cui al punto 7.2.

Il buon esito della predetta procedura verrà comunicato all'operatore economico mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo indicato in fase di registrazione, unitamente alle credenziali di accesso, che dovranno essere utilizzate ai fini del perfezionamento della domanda di iscrizione all'Elenco.

La domanda di iscrizione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, dovrà essere compilata *online*, in lingua italiana, secondo il *format* presente nella piattaforma.

Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di iscrizione sarà riconosciuto valore di autocertificazione.

Nella medesima sezione del sito, "Amministrazione trasparente" - "Bandi di gara e Contratti" saranno pubblicate eventuali modifiche ed integrazioni al presente Regolamento nonché all'Elenco, con particolare riferimento alle categorie di opere o merceologiche e/o settori di servizi e/o che la stazione appaltante dovesse ritenere di apportare sulla base delle proprie esigenze.

L'indicazione dell'indirizzo PEC da parte degli operatori economici è obbligatoria per consentire di certificare lo scambio di comunicazioni. Pertanto, qualora l'operatore economico non indicasse un indirizzo PEC, non sarà possibile finalizzare la richiesta di inserimento nell'Elenco.

Ai fini della convalida la stazione appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere le opportune integrazioni, con l'indicazione delle eventuali informazioni mancanti. Qualora entro 30 giorni dalla richiesta non risultassero pervenute le predette integrazioni, la stazione appaltante rigetterà la richiesta di iscrizione.

A pena di cancellazione dall'Elenco l'operatore economico è tenuto a informare la stazione appaltante, tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni, delle eventuali variazioni intervenute con riferimento ai requisiti di carattere generale o speciale.

La stazione appaltante effettua **controlli a campione**, al fine di verificare la sussistenza e la permanenza dei requisiti dichiarati al momento dell'iscrizione. Ove riscontri la carenza dei requisiti dichiarati, si procederà all'esclusione dall'Elenco, secondo la procedura di cui al successivo punto.

Al termine di tale procedura, la stazione appaltante **convaliderà** l'iscrizione all'Elenco, inserendo ciascun operatore economico, sulla base di quanto dichiarato nonché degli ambiti di interesse indicati, in una delle categorie merceologiche e/o settori di servizio e/o opere presenti nella specifica sezione della piattaforma.

7.4. L'iscrizione all'Elenco ha **durata illimitata**. Ogni anno gli operatori economici dovranno **rinnovare l'iscrizione** tramite l'apposito *form online*, pena la cancellazione dall'Elenco. La convalida ovvero il rigetto della richiesta di rinnovo sarà comunicata via PEC. Ai fini della convalida della domanda di rinnovo, la stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere le opportune integrazioni, con l'indicazione delle eventuali informazioni mancanti. Qualora entro 30 giorni dalla richiesta non risultassero pervenute le predette integrazioni la stazione appaltante rigetterà la richiesta di rinnovo.

7.5. La **cancellazione** dell'operatore economico iscritto dall'Elenco avrà luogo su richiesta dell'interessato comunicata a mezzo PEC ovvero automaticamente, nei seguenti casi:

- a) qualora l'operatore economico non abbia richiesto e ottenuto il rinnovo dell'iscrizione entro il termine di cui al punto 7.3.
- b) qualora vengano meno i requisiti dichiarati in sede di domanda di iscrizione ovvero la stazione appaltante accerti la non veridicità delle dichiarazioni rese dall'operatore successivamente all'iscrizione;
- c) qualora l'operatore economico ometta di comunicare, entro 30 giorni dall'intervenuta modifica, qualsivoglia variazione dei requisiti di carattere generale ovvero di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale rilevanti ai fini dell'iscrizione all'Elenco;
- d) di grave negligenza, malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate o grave errore nell'esercizio dell'attività;
- e) qualora l'operatore iscritto all'Elenco ed invitato dalla stazione appaltante a presentare preventivo/offerta in tre diverse procedure finalizzate all'esecuzione di lavori/fornitura di beni/prestazione di servizi nel biennio non abbia presentato alcun preventivo/offerta.

L'avvio del procedimento di cancellazione sarà comunicato all'interessato via PEC, con indicazione dei motivi e assegnazione di un termine di 5 giorni per l'invio delle controdeduzioni.

La stazione appaltante, entro 15 giorni lavorativi dalla scadenza dei termini per le controdeduzioni, si pronuncerà definitivamente.

L'iscrizione all'Elenco dell'operatore economico coinvolto nel procedimento di cancellazione sarà sospesa sino al termine dello stesso.

Trascorso un anno dalla cancellazione, l'Operatore economico potrà nuovamente presentare istanza di iscrizione.

7.6. **Sono ammessi a presentare l'istanza di iscrizione**, gli operatori economici, ovvero le persone fisiche e giuridiche, che offrono sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.

Non è possibile richiedere l'iscrizione all'Elenco nelle forme plurisoggettive di cui all'art. 68 del Codice dei contratti pubblici.

Gli operatori economici che chiedono l'iscrizione all'Elenco:

- non devono incorrere nei motivi di esclusione ex articoli da 94 a 98 del Codice ed altre cause di incapacità a contrarre previste dall'ordinamento;
- devono possedere i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'art. 100 del Codice; In ogni caso gli operatori economici devono essere in

regola sin dal momento della richiesta di iscrizione con il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) ai sensi del D.M. 24/10/2007.

L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Il DURC ed ogni altro documento utile verranno acquisiti, ai fini della verifica dei requisiti, prima di procedere a ciascun affidamento.

7.7. Per tutta la durata dell'iscrizione all'Elenco, l'operatore economico si impegna ad adottare una condotta idonea ad evitare l'insorgere di **conflitti di interesse** e/o cause di incompatibilità.

La stazione appaltante si riserva di valutare la sussistenza di conflitti di interessi e/o cause di incompatibilità ai fini dell'eventuale cancellazione o sospensione dall'Elenco.

L'operatore economico, ai fini dell'affidamento di lavori e opere/servizi/forniture, dovrà dichiarare espressamente la insussistenza di eventuali conflitti di interesse e/o cause di incompatibilità attuali e/o potenziali in relazione alle attività da svolgere. Qualora durante l'esecuzione dell'incarico la stazione appaltante dovesse accertare una situazione di conflitto di interessi ovvero una causa di incompatibilità in capo all'operatore economico il rapporto in essere verrà immediatamente risolto con riserva, da parte della stazione appaltante, di richiedere il risarcimento dei danni e preclusione ad instaurare qualsiasi rapporto futuro.

7.8. Il RUP valuta, con riferimento al mercato di riferimento e alle caratteristiche delle prestazioni normalmente richieste mediante l'affidamento del contratto, le **fasce di importo** nelle quali suddividere l'elenco aperto. Di regola vengono previste le seguenti fasce di importo corrispondenti a quelle previste per l'applicazione del principio di rotazione di cui all'art. 5 del presente regolamento, con la previsione dei seguenti requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria.

Servizi e forniture

1) da 5.001 euro fino a 39.999 euro: nessun requisito speciale 1

2) da 40.000 euro fino a 139.999 euro: esecuzione regolare di almeno 1 contratti analoghi nel triennio;

3) da 140.000 euro fino a 214.999 euro: esecuzione regolare di almeno 3 contratti analoghi nel triennio.

Lavori: (si ritiene sufficiente il possesso della qualificazione richiesta dalla normativa vigente)

- 1) fino a 39.999 euro;
- 2) da 40.000 euro a 149.999 euro;
- 3) da 150.000 euro fino a 309.600 (classifica I incrementata di un quinto ex art. 61, co. 2, del DPR n. 207/2010);
- 4) da 309.601 euro fino a 619.200 euro (classifica II incrementata di un quinto ai sensi del DPR citato);
- 5) da 619.201 euro fino a 999.999 euro;
- 6) da 1 milione di euro fino a 3.098.400 euro (classifica III incrementata di un quinto ai sensi del DPR citato);
- 7) da 3.098.401 euro a 5.381.999 euro.

7.9. Gli elenchi, non appena costituiti, sono **pubblicati** sul sito *web* della stazione appaltante. Gli operatori economici iscritti sono indicati per ordine alfabetico e non per ordine di iscrizione.

7.10. La **scelta degli operatori da invitare** alla procedura negoziata deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura.

7.11. Nel caso in cui il RUP inviti tutti gli operatori economici iscritti nell'elenco aperto non trova applicazione il **principio di rotazione**, salvo l'onere di motivare la scelta di estendere l'invito al contraente uscente.

Art. 8

Verifiche a campione e provvedimento di sospensione per false dichiarazioni per affidamenti infra 40.000 euro

8.1. Nel caso di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, ai sensi dell'art. 51 del Codice, le verifiche sono di regola svolte a campione di norma 1 ogni 10 affidamenti con temporalità seguente del numero degli affidamenti diretti di tale importo compiuti.

8.2. Laddove in caso di verifica a campione non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede:

- alla risoluzione del contratto,
- all'escussione della eventuale garanzia definitiva,
- alla comunicazione all'ANAC
- alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

8.3. Ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione il RUP applica i principi del contraddittorio e, in particolare:

- a) comunica via PEC all'operatore economico l'avvio del procedimento di sospensione e assegna un termine massimo di dieci giorni per le controdeduzioni;
- b) valuta le controdeduzioni inviate e gradua l'entità della sospensione in relazione sia alla gravità oggettiva della violazione, sia al danno subito dalla stazione appaltante;
- c) adotta un motivato provvedimento di sospensione e lo comunica via PEC all'operatore economico.

Art. 9

Affidamenti sopra soglia Comunitaria

9.1. pur essendo ASP Magiera Ansaloni accreditata da ANAC per gli affidamenti sopra soglia comunitaria ed in particolare

- SF2 per Beni e servizi
- SF1 per i Lavori,

la stessa può avvalersi della convenzione con la Provincia di Reggio Emilia, la quale svolgerà funzioni di Centrale di committenza (SUA – Stazione unica appaltante).

Art. 10

Clausola di chiusura

10.1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti norme del Codice e dei relativi allegati.